

quelle fissate dall'I. N. S. stesso per le forme corrispondenti.

Art. 6.

La "Praevidentia" fornirà all'Istituto tutti i dati da questi richiesti sia per la statistica della produzione, sia per il movimento attuariale, sia per le registrazioni contabili.

I rendiconti mensili dovranno essere inviati entro il mese successivo a quello al quale si riferiscono. Le rimesse sono fatte settimanalmente e col resoconto viene versato il congruo.

Art. 7.

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della firma ed è fatta a tempo indeterminato.

Il Comitato delibera di presentare al Consiglio con parere favorevole il progetto di trattato con la "Praevidentia", predisposto dal Direttore Generale.

V. Personale.

a. Proposta di applicare a fero